


COPIA



COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 7 del 27.03.2019

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2019.

L'anno *duemiladiciannove*, addì *ventisette* del mese di *marzo* alle ore **12:50**, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	P
2	LOIACONO IRMA	P
3	GAETANO GIANLUCA	P
4	D'AGOSTINO ROSA	P
5	BONASERA SALVATORE	P
6	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	P
7	DI TOMMASO ANTONIO	A
8	STUCCI ALEX	P
9	MUMOLI SABATINO	P
10	OLIVA MICHELE	A
11	GAUDIOSO ANTONIO	A
12	VARRA' MICHELE	A
13	COSTA SALVATORE	A

Presiede il Prof. Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta il Dott. Pietro Emilio, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.8 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito all'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Dato atto che:

- l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, e l'art. 1, comma 123, della L. n. 220/2010 hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, ha stabilito la non applicazione dal 2012 all'addizionale comunale IRPEF della sospensione del potere di deliberare aumenti delle entrate tributarie per gli enti locali prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 e dall'art. 1, comma 123, della L. n. 220/2010;
- ai sensi dell'art. 1, comma 142, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e s.m., *"...I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2..."*;
- in base all'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m., *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006"*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ove si prevede che *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle*

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Considerato che i Comuni potevano, in base alla normativa di cui innanzi, a partire dall'anno 2012, passare dall'aliquota 0 direttamente allo 0,8%, ovvero spaziare all'interno di questo intervallo, differenziando le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Visti:

- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Visto l'art.1, comma 42, lett. (a, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali fino al 31/12/2018;

Considerato che nella Legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145, contenente disposizioni di interesse per la finanza ed i tributi degli enti territoriali non è previsto, così come è avvenuto per le annualità 2016, 2017 e 2018, il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali, consentendo pertanto agli enti locali di rimodulare, anche in aumento le aliquote dei tributi di propria competenza;

Riscontrata la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio, di mantenere inalterate la qualità e quantità dei servizi erogati e di consentire il finanziamento degli investimenti programmati;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6‰ al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio 2019;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che sostituisce l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, 388 che così testualmente recita: " Il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Visto l'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione.

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

Vista la legge 31.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'esito unanime della votazione;

DELIBERA

- 1) **di determinare** per i motivi esposti in premessa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019 nella misura dello 0,6%, confermandola così nella stessa misura dell'anno precedente;
- 2) **di far rinvio** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) **di dare atto** che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale, stimato in € **141.000,00**, è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di istituto;
- 4) **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta adozione delibera

Oggetto: **CONFERMA DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2019.**

San Ferdinando, 25.03.2019

Il Responsabile Del Servizio
Finanziario e Tributi Pro Tempore
f.to Gianluca Gaetano

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta sopra indicata
esprime

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 25.03.2019

Il Responsabile Del Servizio
Finanziario e Tributi Pro Tempore
f.to Gianluca Gaetano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 25.03.2019

Il Responsabile Del Servizio
Finanziario e Tributi Pro Tempore
f.to Gianluca Gaetano

IL SINDACO-PRESIDENTE

F.to Prof. Andrea Tripodi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Emilio

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 15/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 15/04/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Emilio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Emilio

E' copia conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Emilio

